

Il principio di non punibilità

Presentazione

Nel corso della loro situazione di tratta, le persone vittime della tratta spesso sono costrette dai loro trafficanti a commettere atti illeciti. Ad esempio, quando una vittima viaggia con documenti falsi forniti dal suo trafficante oppure è costretta a commettere furti o altri reati per il profitto economico del trafficante. Le vittime non devono essere ritenute responsabili per queste attività illecite commesse nel corso del loro sfruttamento. Le vittime che sono state costrette a commettere attività illecite durante la loro situazione di tratta, così come tutte le persone oggetto della tratta, devono essere protette, non punite. Quando le persone vittime della tratta di esseri umani giungono all'attenzione delle autorità come autrici di reati spesso non vengono riconosciute come vittime, il che potrebbe portare ad accuse, condanne e sanzioni ingiuste. Il tempestivo riconoscimento delle vittime in quanto tali è di fondamentale importanza per la corretta e piena applicazione del principio di non punibilità.

Il principio di non punibilità mira a proteggere le vittime della tratta da procedimenti giudiziari e sanzioni per atti illeciti commessi nel corso o in conseguenza della loro situazione di tratta. Il principio non offre un'immunità totale, ma mira semplicemente a proteggere una persona vittima della tratta quando questa non ha altra scelta se non commettere un atto illecito a causa della sua situazione di tratta. Il principio si applica laddove la situazione di tratta costringe la vittima ad agire senza vera autonomia. In tali situazioni, il principio di non punibilità protegge le persone oggetto della tratta da accuse e condanne ingiuste o altro tipo di sanzioni in considerazione del fatto che la loro responsabilità per atti illeciti deve essere intesa in un contesto di coercizione o altre forme di controllo. Il principio si basa quindi su principi applicati già da tempo nelle cause di esclusione dalla responsabilità penale come la violenza privata e la necessità. Inoltre, punire le persone oggetto della tratta non serve ad alcuno degli «scopi» della pena (punizione, dissuasione, interdizione).

Fondamento logico del principio di non punibilità:

- Tutelare i diritti umani delle vittime
- Evitare l'ulteriore vittimizzazione e traumatizzazione
- Incoraggiare le vittime a denunciare il reato e a testimoniare nei procedimenti penali contro i trafficanti, per ottenere un maggior numero di procedimenti penali e contrastare l'impunità dei trafficanti.

Il principio di non punibilità è espressione di un approccio incentrato sulla vittima nella lotta al traffico di esseri umani e si concentra sulla salvaguardia dei diritti umani delle vittime. Punire le persone vittime della tratta per atti commessi in conseguenza della loro situazione di tratta contravviene agli obblighi degli Stati di riconoscere i diritti delle vittime e di fornire sostegno, protezione e soluzioni efficaci. Tale pena è una negazione dell'accesso alla giustizia per le persone oggetto della tratta e ostacola la possibilità di qualsiasi tipo di recupero. Il legittimo timore delle vittime di essere perseguite e sanzionate impedisce loro di cercare protezione e le scoraggia a farsi avanti e a cooperare con le forze dell'ordine. Questa situazione viene sfruttata e perfino esacerbata dai trafficanti per mantenere il controllo sulle loro vittime. La punizione delle persone oggetto della tratta da parte dello Stato viola gli obblighi di quest'ultimo di proteggere le vittime nonché indagare e perseguire i responsabili della tratta di esseri umani, il che può portare a una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Quando vengono incriminate, perseguite e punite le vittime della tratta anziché i loro responsabili, i poteri pubblici contribuiscono all'impunità dei trafficanti e ostacolano la lotta alla tratta di esseri umani.

1. Codificazione del principio di non punibilità

1.2 Il principio di non punibilità negli strumenti internazionali e regionali

Come stabilito dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta delle persone, in particolare donne e minori, il principio di non punibilità è riconosciuto come principio generale del diritto internazionale (A/HRC/47/34). Il principio è sancito in diversi documenti internazionali, tra cui nel principio 7 e nella linea guida 4(5) delle Linee guida e raccomandazioni su diritti umani e tratta di esseri umani (vedi riquadro). Inoltre, il principio è stato affermato dall'[Assemblea generale delle Nazioni Unite](#) e dal [Gruppo di lavoro sulla tratta di persone](#) istituito per facilitare l'attuazione del Protocollo di Palermo.

Principio 7 dei principi raccomandati dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani del 2002:

«Le persone oggetto della tratta non possono essere arrestate, incriminate o perseguite per l'illegalità del loro ingresso o soggiorno nei Paesi di transito e di destinazione, o per il loro coinvolgimento in attività illecite nella misura in cui tale coinvolgimento è una conseguenza diretta della loro situazione di persone oggetto di tratta.»

In Europa il principio di non punibilità è codificato in tre strumenti vincolanti:

Articolo 26 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (Convenzione del Consiglio d'Europa)

«Ciascuna parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, prevede la possibilità di non comminare sanzioni alle vittime per il loro coinvolgimento in attività illecite nella misura in cui sono state costrette a farlo.»

Articolo 8 della direttiva 2011/36/UE sul traffico di esseri umani (Direttiva UE)

«Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, adotteranno le misure necessarie per garantire che le autorità nazionali competenti abbiano la facoltà di non perseguire o imporre sanzioni alle vittime della tratta di esseri umani per il loro coinvolgimento in attività criminali che sono state costrette a commettere come diretta conseguenza dell'essere sottoposte a uno degli atti di cui all'articolo 2 [il loro status di vittima].»

Articolo 4(2) del Protocollo 29 dell'OIL alla Convenzione sul lavoro forzato

«Ciascun Membro, conformemente ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, adotterà le misure necessarie per garantire che le autorità competenti abbiano la facoltà di non perseguire o imporre sanzioni alle vittime di lavoro forzato o coatto per il loro coinvolgimento in attività illecite che sono state costrette a commettere come diretta conseguenza dell'essere sottoposte a lavoro forzato o coatto.»

Questi strumenti prevedono l'obbligo vincolante di garantire che le autorità competenti degli Stati contraenti abbiano la facoltà di non perseguire e imporre sanzioni alle vittime della tratta nei casi in cui si applichi il principio di non punibilità. Al fine di conferire a questi strumenti un effetto reale e pratico, **questo deve essere inteso come un obbligo per gli Stati di proteggere le vittime da procedimenti giudiziari e sanzioni** in queste situazioni particolari. Di seguito esamineremo più nei dettagli la codificazione del principio nella Convenzione del Consiglio d'Europa e nella Direttiva UE.

L'articolo 26 della Convenzione del Consiglio d'Europa è la prima disposizione giuridicamente vincolante in materia di non punibilità, emanata nel 2005. Questa disposizione obbliga gli Stati contraenti a prevedere la possibilità di non punire le vittime per il loro coinvolgimento in attività illecite nella misura in cui sono state obbligate a farlo. La seconda disposizione vincolante, l'articolo 8 della Direttiva UE, conferma che la formulazione «*non perseguire o imporre sanzioni*» significa che il principio di non punibilità è sinonimo di non responsabilità e dovrebbe consentire alla vittima di essere protetta dall'essere incriminata, perseguita e punita sin dalla fase iniziale. La guida sia alla disposizione relativa alla non punibilità della Direttiva UE ([considerando 14](#)) sia alla Convenzione del Consiglio d'Europa ([Convegno Comitato delle parti, pag. 12](#); [Raccomandazioni dell'OSCE, par. 14](#)) chiarisce che il principio implica la non responsabilità e quindi si applica sia alla fase di procedimento giudiziario sia a quella sanzionatoria.

Questi strumenti vincolanti obbligano gli Stati a prevedere la possibilità di non perseguire e imporre sanzioni a una vittima-imputata quando si applica il principio di non punibilità. Per agire in conformità a queste disposizioni vincolanti, gli Stati devono dare alle disposizioni un effetto reale e pratico e devono adottare le misure necessarie per garantire l'applicazione del principio di non punibilità nei casi appropriati. Questo dovere è riconosciuto anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) come obbligo positivo basato sulla *proibizione della schiavitù e del lavoro forzato* (cfr. sezione 5). Il principio di non punibilità è da interpretarsi in senso lato e deve includere tutte le attività illecite, siano esse legate a reati di natura penale, reati legati all'immigrazione, reati amministrativi o illeciti civili.

Gli Stati hanno quindi l'obbligo di evitare procedimenti giudiziari e sanzioni nei casi appropriati e godono di discrezionalità solo su come adempiere tale obbligo. Come spiegato nel rapporto esplicativo della Convenzione del Consiglio d'Europa (par. 274), gli Stati contraenti possono adempiere a tale obbligo prevedendo una disposizione di diritto penale o procedurale sostanziale o qualsiasi altra misura che consenta la non punibilità delle vittime-imputati. Sia il GRETA ([4° rapporto generale, pag. 54](#)) sia il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, in particolare donne e minori ([A/HRC/47/34, par. 54](#)) hanno raccomandato agli Stati d'introdurre una legislazione specifica che codifichi la non punibilità al fine di garantirne l'effettiva applicazione. È fondamentale che venga emanata una legislazione specifica riguardante i diversi ambiti giuridici pertinenti, tra cui diritto penale, civile, amministrativo e dell'immigrazione.

1.2 Il principio di non punibilità in Svizzera

Contesto legislativo

In Svizzera non esiste alcuna disposizione specifica relativa alla dispensa dalla pena nei casi di tratta di esseri umani. Questo benché la Svizzera abbia da tempo firmato il Protocollo di Palermo e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Ai sensi dell'art. 19 CP è punibile solo chi agisce in modo colpevole; quindi, gli atti commessi *sotto coercizione* non vanno giudicati come punibili. Nel contesto della tratta di esseri umani sussiste tuttavia il problema che il concetto di *coercizione* va necessariamente interpretato in senso lato e non si limita alla coercizione diretta, bensì comprende anche l'inganno, lo sfruttamento di una situazione di emergenza ecc. Tuttavia, tale consapevolezza specifica in relazione alla tratta di esseri umani spesso manca ai rappresentanti delle forze dell'ordine e alla polizia e non viene nemmeno presa in considerazione l'ipotesi che possa essersi trattato di una forma di coercizione. La possibilità di depenalizzazione continua a sussistere ai sensi dell'art. 15 (legittima difesa, stato di necessità) e degli artt. 52-55 CP e viene valutata caso per caso dalla Procura pubblica.¹ Oltre a quelli penali, vengono giudicati dalla Procura pubblica anche i reati ancora in attesa di giudizio, i reati amministrativi e quelli previsti dalla legislazione sugli stranieri commessi nel contesto della tratta di essere umani o sotto coercizione.

¹Cfr. par. 184 o pag. 4 delle Linee guida di San Gallo per la lotta alla tratta di essere umani 2016.

L'atteggiamento della Svizzera, che si è anche espresso più volte nei confronti del pool di esperti per la lotta contro la tratta di esseri umani GRETA, è pertanto il seguente: la Svizzera prevede già tale dispensa dalla pena nel suo Codice penale nazionale e quindi non occorrono ulteriori disposizioni in materia di non punibilità; se pur tuttavia si dovesse addivenire a punire una vittima, ciò accadrebbe nel contesto della mancata identificazione di tale persona come vittima e non come mancata applicazione del principio di non punibilità.²

Conseguenze della mancata disposizione esplicita per persone vittime di tratta

Nella prassi, tuttavia, è emerso che anche le vittime identificate vengono punite per i reati commessi nell'ambito dello sfruttamento subito. Infatti, accade spesso che le vittime di tratta di esseri umani identificate in Svizzera vengano punite per reati, ad es. per violazioni della legge sugli stranieri e la loro integrazione, o addirittura siano fatte oggetto di un divieto d'entrata. Al momento della pronuncia della sentenza, le vittime della tratta di esseri umani che testimoniano contro gli autori di reati vengono regolarmente condannate per entrata illegale, oppure non viene loro riconosciuto alcun risarcimento perché ai sensi della LStrI non avrebbero potuto lavorare legalmente in Svizzera.

Questo tipo di criminalizzazione delle persone vittime della tratta limita il loro accesso alla giustizia e alla protezione. In alcuni casi, le autorità preposte al procedimento penale esercitano vere e proprie pressioni sulle vittime, affermando che in mancanza di una loro testimonianza contro gli autori del reato saranno punite per i reati commessi.

Tali esempi dalla prassi dimostrano che in Svizzera la reale applicazione del principio di non punibilità è di fatto pressoché inesistente o incompleta. Le attuali disposizioni del Codice penale svizzero sono vaghe: la discrezionalità dei procuratori pubblici federali competenti è di conseguenza ampia, mentre, d'altro canto, la situazione giuridica, ad es. contro le violazioni della LStrI, prevede disposizioni formulate in modo estremamente esplicito che vengono quindi applicate rigorosamente. In alcuni casi ciò comporta che, perfino se è noto che una vittima è stata costretta a compiere determinati atti, tali reati sono già registrati presso le autorità competenti ed è difficile cancellarli/annullarli a posteriori: la Procura pubblica è competente solo per le pene/sanzioni legate a infrazioni amministrative e previste dalla legislazione sugli stranieri ancora in sospeso, vale a dire non ancora comminate, le quali potrebbero essere dispensate dalla pena in applicazione del principio di non punibilità (qualora la Procura sia a conoscenza delle disposizioni e abbia anche la volontà di applicarle). Purtroppo, molto spesso succede che (soprattutto in caso di sfruttamento sessuale per un periodo prolungato) a carico delle vittime siano state già da tempo inflitte condanne precedenti, multe, ecc., che queste siano passate in giudicato e che spesso le vittime abbiano già pagato migliaia di franchi in sanzioni allo Stato. Nella stragrande maggioranza dei casi, tali sanzioni/mandati penali ecc. sono stati inflitti da autorità diverse dalla Procura pubblica che successivamente si occuperà dell'inchiesta penale sulla tratta di esseri umani. Tuttavia, questi non vengono presi in considerazione dalla Procura pubblica competente ed è anche molto difficile per le vittime ossia i loro rappresentanti legali procurarsi le informazioni relative a condanne/sanzioni/mandati penali già inflitti in quanto bisogna rivolgersi individualmente ai singoli uffici e nella maggior parte dei casi deve anche essere presentata una specifica procura del/della cliente. Ciò presenta non poche difficoltà quando le vittime si trovano di nuovo all'estero.

Di conseguenza, nella prassi le pene già inflitte alle vittime e passate in giudicato continuano a sussistere e quindi il vecchio illecito (condanna nonostante tale illecito sia stato commesso sotto «costrizione») continua a sussistere e lo Stato non adempie ai suoi obblighi in base al principio di non punibilità.

Necessità di intervento e ulteriori approfondimenti

Non sono soltanto i casi dalla prassi a dimostrare che il principio di non punibilità non è quasi mai applicato in Svizzera, ma anche diversi pareri giuridici giungono alla conclusione che non solo è necessaria una clausola esplicita nel codice di procedura penale svizzero per garantire la non

² Cfr. risposte della Svizzera al GRETA, cifra 49, pag. 40 seg. Consultabile su <https://rm.coe.int/greta-2018-16-rq2-che-en/16808e2c95>.

punibilità in relazione alla tratta di esseri umani, ma anche e soprattutto per le autorità preposte al procedimento penale, e in particolare i procuratori pubblici e i giudici devono essere adeguatamente formati e sensibilizzati sulla sua applicazione pratica.

Inoltre, come descritto sopra, occorre anche un processo che renda possibile l'annullamento di pene già passate in giudicato precedentemente inflitte alle vittime basato su condizioni chiaramente definite così come il rimborso delle sanzioni ingiustamente pagate allo Stato. Solo questo corrisponderebbe a una riabilitazione e a un riconoscimento completi dell'ingiustizia commessa nei confronti della vittima.

Per analisi giuridiche dettagliate sull'applicazione del principio di non punibilità in Svizzera e su possibili proposte di soluzione si rimanda ai due testi seguenti:

- Da Rin Winther Zaira, «Absehen von Strafe für Opfer von Menschenhandel. Art. 26 der Konvention des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels und die Umsetzung des Non-Punishment-Prinzips in der Schweiz. Mit einer Praxisanalyse zur Erkennung und Identifizierung von Opfern des Menschenhandels im Rahmen der polizeilichen Arbeit», tesi di laurea in giurisprudenza presso l'Università di Berna, aprile 2022.
- Gallino Aurora, «Le principe de non-sanction des victimes de traite des êtres humains. Application en Suisse». Studio svolto nell'ambito della tesi di laurea - DAS in formazione continua in giurisprudenza, Università di Neuchâtel, Facoltà di giurisprudenza. Gallino Aurora, Associazione ASTRÉE, settembre 2023.

2. Tipologie di reati a cui si può applicare il principio di non punibilità

Le persone oggetto della tratta possono essere coinvolte in attività illecite nel corso della loro situazione di tratta o come sua diretta conseguenza. Il principio di non punibilità si applica ai reati di natura penale, ai reati legati all'immigrazione, ai reati amministrativi e agli illeciti civili. Ogni attività illecita legata alla tratta svolta da una vittima della tratta deve essere coperta da una garanzia di non punibilità indipendentemente dalla gravità o dalla serietà del reato commesso ([Relazione UNSR 2020, par. 41](#)). Purtroppo, non tutti i Paesi seguono questa raccomandazione internazionale e alcuni escludono alcuni crimini nella loro legislazione nazionale. Per garantire l'applicabilità del principio di non punibilità in un caso specifico occorre stabilire il collegamento necessario tra il reato in questione e la situazione di tratta (cfr. sezione 3). Ciò significa che il principio può essere applicato a tutte le tipologie di atti illeciti e che quindi nessun reato dovrebbe essere escluso *a priori* dalla sua applicazione. Per chiarire il campo di applicazione, si distingue tra tre categorie di reati a cui si applica il principio di non punibilità: reati di status, reati di scopo (sfruttamento criminale) e altri reati.

2.1 Reati di status

I reati di status comprendono principalmente i reati legati all'immigrazione, i reati amministrativi e gli illeciti civili. Spesso, le vittime della tratta sono inconsapevolmente indotte a commettere reati di status nel corso della loro situazione di tratta o come sua diretta conseguenza. Ad esempio, quando una vittima ha con sé un documento d'identità che ha ricevuto dal trafficante e che si rivela essere contraffatto. In molti casi la vittima non è consapevole di stare compiendo un illecito in quanto le è stato fatto credere che i documenti erano validi. Spesso i reati di status sono strumentali affinché la tratta possa avere luogo oppure facilitano direttamente il compimento del reato di tratta.

Esempi di reati di status (elenco non esaustivo):

- Status migratorio irregolare: ingresso o soggiorno irregolari
- Mancanza di documenti
- Possesso di un documento d'identità falso

- Situazione lavorativa irregolare: lavorare senza autorizzazione / permesso di lavoro
- Violazioni di leggi amministrative, tra cui le norme relative all'ordine pubblico o alla prostituzione (compreso adescamento).

Esempio di caso 1: Documento d'identità falso: R c. L e altri (caso Regno Unito)

Una vittima ugandese di sfruttamento sessuale è stata condannata nel Regno Unito per avere usato un documento d'identità falso che le era stato dato dal suo trafficante. La condanna è stata annullata in appello in base al principio di non punibilità (per ulteriori informazioni, cfr. [Allegato 1.1](#)).

Esempio di caso 2: «Violazione» della legge Covid in materia di sfruttamento di prostituzione (caso Svizzera)

Durante la pandemia, una vittima proveniente dall'Europa dell'Est sfruttata per la prostituzione in Svizzera è stata multata per avere violato la legge Covid offrendo prestazioni sessuali. Benché la donna fosse stata successivamente identificata dalle autorità come una vittima della tratta, il principio di non punibilità non era stato applicato per annullare le multe e ripulire il suo inserto penale e come conseguenza di ciò in futuro potrebbe esserle negato l'ingresso in Svizzera (per ulteriori informazioni, cfr. [Allegato 1.1](#)).

Esempio di caso 3: Incriminata per «lavorare» nella prostituzione forzata e arrestata per non aver accettato il rimpatrio volontario (caso Danimarca)

Una vittima nigeriana che era stata obbligata a praticare la prostituzione di strada in Danimarca è stata incriminata e incarcerata per avere offerto prestazioni sessuali sulla strada. In prigione è stata riconosciuta ufficialmente come vittima della tratta grazie al sostegno dell'ONG HopeNow. Dopo essere stata trasferita in una casa protetta, avrebbe dovuto accettare un «rimpatrio volontario» in Nigeria o lasciare la Danimarca entro un mese. Successivamente, le autorità danesi hanno trattenuto per un anno la vittima in detenzione per immigrazione solo in virtù del fatto che non aveva accettato il «rimpatrio volontario» e stavano organizzando la deportazione forzata della vittima in Nigeria. Grazie al sostegno dell'ONG e al ricorso del suo avvocato alla CEDAW è stato possibile bloccare la deportazione il giorno stesso in cui sarebbe dovuta avvenire. In questo caso, le autorità danesi hanno ripetutamente omesso di applicare il principio di non punibilità (per ulteriori informazioni, cfr. [Allegato 1.1](#)).

2.2 Reati di scopo (sfruttamento criminale)

Quando una vittima della tratta di esseri umani viene usata ai fini dello sfruttamento criminale, gli atti illeciti che è costretta a commettere dal trafficante possono essere chiamati reati di scopo in quanto la vittima è sfruttata con l'unico scopo di commettere i reati in questione per il profitto economico del trafficante. Spesso vengono utilizzate forme di sfruttamento miste, come ad esempio una combinazione di sfruttamento sessuale e sfruttamento criminale. Lo sfruttamento di attività criminali è incluso esplicitamente come una forma di tratta di esseri umani nella definizione della tratta nella Direttiva UE, articolo 2(3). Il considerando 11 di tale Direttiva chiarisce inoltre che l'espressione sfruttamento di attività criminali «dovrebbe essere intesa come lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l'altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano un profitto economico».

Questi «reati di scopo» in cui la vittima è coinvolta sono così semplicemente il motivo per cui la vittima è in primo luogo oggetto della tratta. Lo sfruttamento criminale è spesso basato su una strategia deliberata da parte dei trafficanti per esporre le vittime al rischio di criminalizzazione,

impedendo così loro di cercare aiuto e denunciare alla polizia. Queste vittime hanno più probabilità di essere arrestate dalle autorità come «criminali» piuttosto che essere riconosciute come vittime della tratta. Sfruttare le vittime per attività criminali è un'attività molto redditizia, e le vittime, non i trafficanti, rischiano procedimenti giudiziari e sanzioni. Ciò è aggravato dal fatto che spesso i trafficanti usano le vittime per commettere tali atti illeciti che comportano il maggior rischio di essere scoperti dalle forze dell'ordine. I trafficanti usano quindi le vittime per proteggersi da procedimenti giudiziari e godere di impunità per le loro attività criminali.

Esempi di reati di scopo (elenco non esaustivo):

- Borseggio, taccheggio, furto con scasso
- Accattonaggio forzato (dove è un reato)
- Traffico di droga, vendita, produzione o coltivazione di droga (ad es. nella coltivazione indoor di cannabis o in laboratori per la produzione di metanfetamine).
- Vendita di prodotti contraffatti
- Frode: frodi d'identità o frodi su carte di credito (ad es. attraverso truffe come call center illegali).
- Tratta di altre vittime: coinvolgimento nel reclutamento o nello sfruttamento di altre vittime della tratta su coercizione del trafficante. Spesso, queste vittime-imputati continuano a essere sfruttate mentre vengono utilizzate per partecipare allo sfruttamento di altre persone.³

Esempio di caso 4: Produzione di droga: VCL & AN c. Regno Unito (caso Corte EDU)

Der Fall vor dem Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zur Verurteilung zweier vietnamesischer Minderjähriger wegen erzwungener Herstellung von Drogen im Vereinigten Königreich. Auf der Grundlage des Non-Punishment Prinzips stellte der EGMR fest, dass das Vereinigte Königreich durch die Verurteilung dieser Minderjährigen gegen die in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verankerten Menschenrechte und den Schutz Betroffener von Menschenhandel verstoßen hat. (Für weitere Informationen siehe [Anhang 1.2](#))

Esempio di caso 5: Traffico di droga forzato dal Sud America (caso Spagna)

Una madre peruviana single in disperato bisogno accetta un'offerta di lavoro per trasportare componenti di farmaci in Europa. Nel giro di 48 ore riceve un passaporto e un biglietto aereo e viene portata in un hotel dove la droga viene inserita all'interno del suo corpo. Al suo arrivo a Barcellona viene incarcerata per traffico di droga. Mentre la polizia non riesce a identificarla formalmente come vittima della tratta, il suo avvocato rileva i segnali della tratta e contatta l'ONG SICARcat, che valuta il caso giungendo alla conclusione che la donna è effettivamente vittima della tratta. In tribunale l'avvocato presenta la relazione dell'ONG e i giudici applicano il principio di non punibilità per assolvere la vittima. La sentenza è confermata in appello dall'Alta Corte di Giustizia della Catalogna (per ulteriori informazioni, cfr. [Allegato 1.2](#)).

Esempio di caso 6: Rapine commesse sotto coercizione (caso Serbia)

A Belgrado, il serbo Aleksandar, alle prese con problemi finanziari, viene reclutato da una banda di rapinatori. Non gli è permesso uscire di casa da solo, deve sopportare mesi di violenza psicologica e quando si rifiuta di commettere una rapina minacciano di uccidere la sua famiglia. Quando lui e il suo sfruttatore vengono arrestati per una rapina, racconta la sua storia alla polizia e viene identificato come vittima della tratta di esseri umani. Tuttavia, il principio di non punibilità non viene applicato ed è condannato alla pena di 1 anno (per ulteriori informazioni, cfr. [Allegato 1.2](#)).

³ Le vittime costrette a partecipare allo sfruttamento di altre vittime sono spesso utilizzate dai trafficanti per ruoli «di bassa manovalanza» a elevato rischio di esposizione alle forze dell'ordine, tra cui il reclutamento di nuove vittime e la raccolta dei proventi delle attività illecite. Nel 2020, l'[Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine \(UNODC\)](#) ha rilevato che nella maggior parte dei casi queste vittime-imputati continuavano a essere sfruttate e che il guadagno economico svolgeva un ruolo come movente solo in pochissimi casi, che erano tutti collegati alla sopravvivenza economica (madri single) o per sfuggire a un condizione di estrema povertà.

2.3 Altri reati

L'ultima categoria «Altri reati» comprende tutti gli atti illeciti commessi da persone oggetto della tratta che non ricadono nelle categorie dei reati di status o dei reati di scopo (sfruttamento criminale). Questi reati possono comprendere reati (gravi) commessi dalle vittime per sfuggire alla loro situazione di tratta. A prima vista, questi reati possono apparire più lontani dalla situazione originaria della tratta, quindi il collegamento necessario con la situazione della tratta (vedi sezione 3) deve essere più evidente affinché il principio sia applicabile in questi casi.

Esempi di «altri reati» (elenco non esaustivo):

- Reati per la propria liberazione: reati per sfuggire alla situazione di tratta (ad es. aggredire il trafficante, provocare danni durante la fuga o possesso di un'arma).
- Reati per la propria sopravvivenza durante la situazione di tratta o in seguito ad essa (ad es. rubare o procurarsi cibo o medicine).
- Altri reati che la vittima è costretta a commettere nel corso dello sfruttamento o come conseguenza dello stesso.

Esempio di caso 7: Causare lesioni mortali durante lo sfruttamento: caso Mehak (caso Olanda)

Una ragazza minorenni proveniente dall'India che è stata vittima di sfruttamento domestico in una famiglia indiana nei Paesi Bassi è stata obbligata dai suoi trafficanti a maltrattare un bambino piccolo. Il principio di non punibilità non è stato applicato in questo caso e la ragazza è stata condannata per il suo ruolo nella morte del bambino. Entrambi i trafficanti sono fuggiti dai Paesi Bassi prima della condanna e non hanno mai scontato la pena (per ulteriori informazioni, cfr. Allegato 1.3).

3. «Collegamento necessario» richiesto per l'applicazione del principio di non punibilità

Per garantire l'applicabilità del principio di non punibilità in un caso specifico occorre stabilire che:

- 1) la persona è una vittima della tratta,⁴
- 2) ha commesso un'attività illecita, ed
- 3) è possibile stabilire il collegamento necessario tra il reato in questione e la situazione di tratta.

Cosa occorre per stabilire il «collegamento necessario» tra l'atto illecito e la situazione di tratta della vittima? Come illustrato in precedenza, il principio di non punibilità può essere applicabile *a priori* a tutte le tipologie di attività illecite legate alla situazione di tratta indipendentemente dalla loro gravità. Logicamente, più il reato è grave e più è lontano (nel tempo o causalmente) dalla situazione di tratta, più approfondita dovrà essere l'indagine per stabilire se è soddisfatto il collegamento necessario tra l'attività illecita e la situazione di tratta. Ad esempio, spesso stabilire il collegamento necessario per i reati di status nei casi in cui tali reati siano stati strumentali allo sfruttamento sessuale e/o lavorativo della vittima sarà relativamente semplice. Analogamente, per i reati di scopo (dove lo scopo dello sfruttamento è obbligare la vittima a commettere reati per il profitto economico dei trafficanti) non dovrebbe essere particolarmente complicato stabilire il collegamento tra questi reati e la situazione di tratta. Tuttavia, per la categoria «Altri reati» (sezione 2.3), come ad esempio i reati commessi da una vittima per sopravvivere dopo essere sfuggita alla sua situazione di tratta, stabilire il collegamento potrebbe essere più difficile.

⁴ Come stabilito nel considerando 18 della Direttiva UE, «L'assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti ad una persona non appena vi sia ragionevole motivo di ritenere che essa possa essere stata oggetto di tratta e indipendentemente dalla sua volontà di testimoniare o meno». In linea con quanto sopra, il principio di non punibilità dovrebbe essere applicabile non appena vi sia ragionevole motivo di ritenere che la persona possa essere stata oggetto di tratta.

Riepilogando, il principio di non punibilità non offre alle vittime della tratta un'immunità totale da procedimenti giudiziari per qualsiasi atto illecito commesso, ma piuttosto funge da salvaguardia per proteggere le vittime della tratta dall'essere perseguite e condannate ingiustamente per le attività illecite che sono state costrette a commettere nel corso della loro situazione di tratta o come sua diretta conseguenza. Nei documenti legali che codificano il principio di non punibilità si possono individuare due diversi modelli per stabilire il «collegamento necessario» tra l'atto illecito e la situazione di tratta della vittima: il modello di causalità e il modello di costrizione.

3.1 Modello di causalità

Per stabilire il collegamento necessario, il modello di causalità richiede che il reato sia «collegato direttamente a» o commesso come «una conseguenza diretta» della situazione della vittima in qualità di persona oggetto di tratta. Benché la parola «diretta» sembri implicare una prossimità, il requisito andrebbe interpretato in senso lato tenendo conto della complessità del trauma subito dalle vittime della tratta. Questo modello è utilizzato nei principi dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani/OHCHR e della Convenzione ASEAN contro la tratta di persone (art. 14(7)). Il modello di causalità è il modello da preferire in base a un approccio basato sui diritti umani; è più facile da impiegare nella pratica rispetto al modello di costrizione e mostra chiaramente le attività illecite commesse dalla persona oggetto di tratta come conseguenza della sua mancanza di autonomia causata dalla situazione della tratta ([A/HRC/47/34, par. 46](#)).

3.2 Modello di coercizione

Per stabilire il collegamento necessario, il modello di coercizione richiede che la vittima sia stata «obbligata a» commettere il reato a causa della sua situazione di vittima della tratta. Questo modello è usato nella Convenzione del Consiglio d'Europa. Come precisato dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, in particolare donne e minori ([Relazione UNSR 2020, par. 24](#)), questa «prova di costrizione» dovrebbe essere riconosciuta direttamente come soddisfatta in qualsiasi situazione in cui la vittima sia stata sottoposta a uno dei mezzi illeciti nel momento in cui l'atto illecito è stato commesso. Ciò comprende qualsiasi mezzo illecito come indicato nella definizione di tratta, comprese le minacce e l'uso della forza, nonché altri mezzi meno visibili come l'inganno, l'abuso di potere e l'abuso di una posizione di vulnerabilità. Tale «prova di costrizione» è quindi più ampia della difesa della coercizione «generale» nella legislazione nazionale, che spesso è soggetta a severe limitazioni. Per questa «prova di costrizione» si deve tener conto di tutte le circostanze concrete in cui le vittime della tratta perdono la possibilità di agire con libero arbitrio ([raccomandazioni dell'OSCE, par. 12](#)). Se un Paese non dispone di una codificazione specifica del principio di non punibilità nella sua legislazione nazionale e desidera rispettare l'obbligo del principio di non punibilità tramite l'applicazione della difesa della coercizione generale, tale obbligo può essere ottemperato solo se la difesa della coercizione è interpretata sotto ogni aspetto in relazione ai casi di non punibilità.

Va rilevato che la Direttiva UE e il Protocollo dell'OIL alla Convenzione sul lavoro forzato (n. 29) non hanno adottato la formulazione della Convenzione del Consiglio d'Europa («*nella misura in cui sono state obbligate a farlo*») e al suo posto adotta una combinazione del modello di causalità e del modello di coercizione: «*costrette a commettere come diretta conseguenza*».

3.3 Stabilire il «collegamento necessario» per le vittime minorenni

La definizione di tratta di minori non richiede l'utilizzo di nessuno dei mezzi (minaccia, inganno, ecc.) affinché la tratta del minore avvenga e il consenso di un minore allo sfruttamento è sempre irrilevante ([Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani/OHCHR, linea guida 8](#)). Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, in particolare donne e minori ([Relazione UNSR 2020, par. 43](#)) e le raccomandazioni dell'OSCE ([par. 41](#)) hanno chiarito le modalità specifiche per stabilire il «collegamento necessario» in relazione alle vittime minorenni. Al fine di applicare il principio di non punibilità alle vittime minorenni, il rapporto tra il reato e lo status di minore come vittima della tratta presunta o identificata è sufficiente per stabilire il collegamento richiesto. Quindi, il principio di non punibilità deve essere applicato ai minori laddove il reato commesso

dal minore era collegato alla tratta. Non occorrono ulteriori prove per stabilire il «collegamento necessario» e non è applicabile alcuna prova di costrizione in quanto per la tratta di minori non servono «mezzi». Pertanto, la tradizionale difesa della coercizione nella legislazione nazionale, che richiede necessariamente la costrizione, non è adeguata a proteggere i minori da procedimenti giudiziari e condanne ingiuste. Le disposizioni nazionali in materia di non punibilità tendono quindi a comprendere una speciale disposizione per i minori e non comprendono una prova di costrizione ([UK MSA sec. 45\(4\)](#)).

4. Effetti legali del principio di non punibilità

Quando il principio di non punibilità è applicabile a un caso, ciò significa che la vittima della tratta non può essere punita per gli atti che ha commesso nel corso della sua situazione di tratta o come sua diretta conseguenza. La non punibilità è da intendersi in senso lato come non responsabilità della vittima-imputato per questi atti specifici e si applica quindi sia alla fase di indagine sia a quella penale. Ciò include la protezione da procedimenti giudiziari, detenzione, condanne e altre misure che di fatto costituiscono una sanzione. È importante sottolineare che quanto sopra comprende le condanne senza pena, dato che in queste situazioni la vittima è ritenuta responsabile e questo di fatto costituisce una punizione. Ulteriori esempi di forme di punizione a cui si applica il principio comprendono l'esclusione dallo status di rifugiato, le restrizioni alla libertà di movimento che equivalgono a una privazione della libertà (inclusa la detenzione per immigrazione), il sequestro dei documenti di viaggio, il rifiuto di accesso ai servizi sociali nonché il rifiuto dell'ingresso o del transito in Paesi.

Un altro impatto negativo derivante dalla mancata applicazione del principio riguarda l'aspetto della genitorialità delle donne vittime di tratta con figli minori: accade non raramente che i giudici minorili e i servizi sociali allontanino i figli dalle loro madri, disponendone l'affidamento o l'adozione, in quanto ritengono queste ultime non "idonee" a svolgere la funzione genitoriale sulla base di valutazioni che, in alcuni casi, si riferiscono all'esperienza di tratta.

4.1 Momento dell'applicazione ed effetti giuridici

L'obbligo di non punibilità è strettamente legato all'obbligo dello Stato di identificare, proteggere e assistere le persone oggetto della tratta. A causa di preconcetti su come dovrebbe apparire la «vittima ideale», le persone oggetto della tratta che sono costrette a commettere atti illeciti, in particolare se si tratta di uomini, hanno meno probabilità di essere riconosciute e identificate come vittime. Ciò ha un impatto sull'applicazione del principio di non punibilità. Il principio dovrebbe essere applicato fin dalla prima volta in cui una (potenziale) vittima viene individuata dalle autorità, poiché è soltanto in questo modo che può essere applicato in modo completo ed efficace. La tempestiva identificazione della vittima è quindi d'importanza cruciale per la corretta applicazione del principio fin dall'inizio dell'indagine.

Nel caso di un reato di natura penale, se la vittima viene identificata prima che venga incriminata può essere protetta da procedimenti giudiziari e condanne e ricevere l'assistenza a cui ha diritto. Ciò vale analogamente anche per gli illeciti di natura civile, amministrativa o legati all'immigrazione. Se le vittime vengono identificate tempestivamente e ricevono assistenza e protezione adeguate, ciò può permettere loro di testimoniare nei procedimenti penali contro il loro trafficante. Se la vittima non viene identificata sin dal primo contatto con le autorità ciò significa che il procedimento giudiziario nei suoi confronti potrebbe già avere avuto come conseguenza la vittimizzazione secondaria e l'ulteriore traumatizzazione. Per dare piena ed efficace applicazione al principio di non punibilità è perciò fondamentale agire in modo proattivo in tutto il sistema giudiziario per identificare le circostanze e le prove che dimostrano che un imputato potrebbe essere in realtà una vittima della tratta. Il mancato riconoscimento di una persona come vittima comporterà per la persona la negazione dei suoi diritti e per il procedimento legale la mancanza della necessaria testimonianza contro il trafficante.

Nei casi in cui l'azione penale sia già iniziata al momento dell'identificazione, l'applicazione del principio dovrebbe portare all'immediata sospensione del procedimento nonché alla liberazione immediata della vittima dalla custodia cautelare in caso di detenzione. Se la vittima viene identificata solo quando il procedimento ha già raggiunto la fase processuale, l'accusa dovrebbe richiedere l'archiviazione del caso. In questa situazione, anche il magistrato ha la responsabilità di sostenere la non responsabilità della vittima e prevenire la condanna e l'esecuzione della pena. È fondamentale notare che la mera attenuazione della sentenza non è conforme all'obbligo di non punibilità, in quanto qualsiasi condanna della vittima è in contrasto con la non responsabilità della vittima per il reato specifico.

Se la vittima viene identificata solo dopo la condanna, ad esempio da un'ONG che svolge lavoro di prossimità in prigione, e il principio di non punibilità è stato erroneamente non applicato nel suo caso, tale condanna ingiusta deve essere annullata, la vittima rilasciata e il suo inserto penale ripulito. Lo stesso vale per qualsiasi illecito di natura civile, amministrativa o legato all'immigrazione per cui la vittima è stata ingiustamente sanzionata. L'effettiva attuazione del principio in queste situazioni di condanna ingiusta richiede l'accesso a soluzioni. Ciò dovrebbe essere supportato tramite la messa a disposizione di assistenza legale e deve includere la disposizione per la cancellazione di tutti i relativi casellari giudiziari, lo sgravio di tutte le sanzioni imposte (multe, sanzioni amministrative, ecc.) nonché un risarcimento per detenzione illegale da parte dello Stato. Inoltre, una condanna o una sanzione ingiuste non devono mai poter impedire alle vittime di fare richiesta di asilo o di richiedere un permesso di soggiorno specifico per vittime della tratta, né può avere un effetto a cascata su occupazione, previdenza o custodia dei figli.

5. Obblighi positivi degli Stati ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Attraverso la sua giurisprudenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha chiarito che la tratta di esseri umani, come definita nel Protocollo di Palermo e nella Convenzione del Consiglio d'Europa, rientra nell'ambito della *proibizione della schiavitù e del lavoro forzato* di cui l'articolo 4 CEDU (*Rantsev c. Cipro e Russia*, § 282). Quando uno Stato persegue o punisce una persona oggetto di tratta senza previa valutazione della misura in cui la sua colpevolezza è stata influenzata dalla situazione di tratta, questo può spesso ostacolare la capacità dello Stato di proteggere la vittima, come richiesto dall'articolo 4 CEDU. La mancata applicazione del principio di non punibilità può portare a violazioni sia della *proibizione della schiavitù e del lavoro forzato* ai sensi dell'articolo 4 CEDU sia del *diritto a un equo processo* ai sensi dell'articolo 6(1) CEDU (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, § 181-183, 205-210).

Ai sensi dell'articolo 4 CEDU, gli Stati hanno tre obblighi positivi (*Siliadin c. Francia*, § 89):

- L'obbligo sostanziale di istituire un quadro legislativo e amministrativo per proibire e punire la tratta e proteggere le vittime. (*Rantsev c. Cipro e Russia*, § 284-287; *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, § 151; *Chowdery e altri c. Grecia* § 86-89, 103-104)
- **L'obbligo sostanziale di adottare misure operative per proteggere le (potenziali) vittime della tratta.** (*Rantsev c. Cipro e Russia*, § 286-287; *C.N. c. Regno Unito*, § 67-68; *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, § 151-152, 158-162; *Chowdery e altri c. Grecia* § 111-115)
- L'obbligo procedurale di indagare su potenziali situazioni di tratta. L'indagine deve essere efficace e in grado di identificare e punire i responsabili della tratta. (*Rantsev c. Cipro e Russia*, § 288-289; *S.M. c. Croazia [GC]* §307-320; *Zoletic e altri c. Azerbaigian*, § 161-164, 191, 200)

Gli ultimi due punti, cioè adottare misure operative e indagare la situazione, si applicano solo nelle situazioni in cui uno Stato era al corrente o avrebbe dovuto essere al corrente di circostanze che davano adito al plausibile sospetto di una situazione di tratta (*Rantsev c. Cipro e Russia*, § 285-286). Perseguire e punire una vittima della tratta sarebbe ovviamente in contrasto con questi obblighi positivi. **La mancata applicazione del principio di non punibilità può portare a una violazione**

dell'articolo 4 CEDU. Ciò può avvenire direttamente, nei casi in cui lo Stato è a conoscenza della tratta e ciononostante non presta la dovuta considerazione a ciò nella sua decisione di perseguire (e punire) o meno, oppure indirettamente, quando lo Stato omette d'identificare una persona che avrebbe dovuto essere identificata e la punisce per il reato. Non è quindi la tratta (da parte di attori non statali) in sé, bensì l'incapacità dello Stato di proteggere le persone dall'essere oggetto di tratta o di fornire loro sostegno e protezione, a violare la legge sui diritti umani. Il dovere degli Stati di garantire l'effettiva applicazione del principio di non punibilità deriva dall'obbligo positivo ai sensi dell'articolo 4 CEDU di garantire le misure operative protettive di identificazione e protezione.

5.1 L'obbligo positivo di adottare misure operative per proteggere le (potenziali) vittime della tratta

L'obbligo positivo ai sensi dell'articolo 4 CEDU di adottare misure operative è particolarmente importante per la corretta applicazione del principio di non punibilità. Come sostenuto dalla Corte EDU nella causa che ha fatto epoca *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, **i procedimenti giudiziari nei confronti di (potenziali) vittime della tratta può «essere in contrasto con il dovere dello Stato di adottare le misure operative per proteggerle** qualora quest'ultimo sia al corrente, o dovrebbe essere al corrente, di circostanze che danno adito al plausibile sospetto che una persona possa essere oggetto di tratta» (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, § 159). Se questo è il caso e le autorità omettono di adottare misure appropriate nell'ambito delle loro competenze per allontanare l'individuo dalla situazione o dal rischio, lo Stato violerà l'articolo 4 CEDU (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, § 152). La decisione di perseguire una (potenziale) vittima della tratta non è quindi vietata dal diritto internazionale in sé, ma può minare il dovere dello Stato di adottare misure operative di protezione laddove quest'ultimo fosse (o avrebbe dovuto essere) a conoscenza della situazione (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, § 158-159). (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, § 158-159).

Le misure operative comprendono sia misure preventive volte a prevenire la tratta sia misure di protezione per proteggere i diritti delle vittime. Tali misure di protezione servono, tra l'altro, a facilitare l'identificazione delle vittime da parte di persone qualificate e ad assistere le vittime nel loro recupero fisico, psicologico e sociale (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, § 153). Secondo il parere della Corte, il dovere di adottare misure operative ai sensi dell'articolo 4 CEDU ha due principali obiettivi: proteggere la vittima della tratta da ulteriori danni e facilitare il suo recupero. La Corte dichiara che **«[è] assiomatico che l'azione penale nei confronti delle vittime della tratta di esseri umani sarebbe pregiudizievole per il loro recupero fisico, psicologico e sociale e potrebbe potenzialmente renderle vulnerabili ad essere oggetto di un nuovo traffico in futuro»** (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, § 159).

L'identificazione tempestiva delle vittime della tratta da parte di un'autorità competente è di fondamentale importanza e qualsiasi decisione di procedere contro di esse dovrebbe essere presa per quanto possibile dopo tale valutazione. Nello storico caso *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, la Corte EDU ha chiarito che dove le autorità sono (o avrebbero dovuto essere) al corrente di circostanze che danno adito al plausibile sospetto che una persona sospettata di avere commesso un reato possa essere stata oggetto di tratta, tale persona dovrebbe essere sottoposta tempestivamente a una valutazione da parte di persone competenti e qualificate per gestire le vittime della tratta. È importante sottolineare che, una volta che una valutazione della tratta di esseri umani è stata effettuata da un'autorità competente, ciò deve essere preso in considerazione in ogni successiva decisione accusatoria. Derogare a tale valutazione è concesso solo se l'accusa ha dei motivi chiari in linea con la definizione di tratta contenuta nel Protocollo di Palermo e nella Convenzione del Consiglio d'Europa (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, § 160-162). Se non vi è alcuna autorità competente per effettuare questa tempestiva valutazione in fase d'identificazione, uno Stato rischia di violare l'obbligo positivo di adottare misure operative per proteggere le vittime a causa di un'identificazione inadeguata.

5.2 V.C.L. e A.N. c. Regno Unito: violazione degli articoli 4 e 6(1) CEDU

Nello storico caso *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, la Corte EDU ha ritenuto all'unanimità che il Regno Unito fosse venuto meno al suo dovere ai sensi dell'**articolo 4 CEDU** di adottare misure operative per proteggere i ricorrenti, due minorenni dal Vietnam che erano stati obbligati a lavorare in coltivazioni di cannabis nel Regno Unito. Nonostante le circostanze indicassero chiaramente che i ricorrenti erano vittime della tratta, gli stessi erano stati accusati di reati di droga senza che il loro status di vittime della tratta fosse stato precedentemente valutato dall'autorità competente. La Corte EDU ha rilevato che mentre i ricorrenti erano stati successivamente identificati dall'autorità competente come vittime della tratta, tale valutazione era stata ignorata sia dal pubblico ministero sia dalla corte di appello, che aveva ritenuto giustificata la decisione iniziale di ricorrere in giudizio senza fornire motivazioni adeguate alla sua decisione (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, § 172-173, 181-182). Entrambi i minori erano stati giudicati colpevoli e condannati alla detenzione in un carcere minorile.

La Corte EDU ha inoltre riscontrato all'unanimità una violazione dell'**articolo 6(1) CEDU** (processo equo). All'inizio, la Corte ha rilevato che lo status di un accusato come vittima della tratta è un «aspetto fondamentale» della difesa, in quanto permette di stabilire se vi sono prove sufficienti per intentare giudizio e se sia nell'interesse pubblico farlo. La mancanza di un'indagine da parte delle autorità per appurare se i ricorrenti fossero vittime della tratta prima che venissero incriminate e condannate solleva quindi una questione ai sensi dell'articolo 6, in quanto ciò ha impedito loro di raccogliere delle prove che avrebbero potuto costituire un aspetto fondamentale della loro difesa. I ricorrenti non hanno rinunciato ai loro diritti ai sensi dell'articolo 6(1) con la loro ammissione di colpevolezza, dato che in assenza di tale valutazione le ammissioni di colpevolezza non sono state rese nella «piena consapevolezza dei fatti». La Corte ritiene che «in assenza di tale valutazione, qualsiasi rinuncia a diritti da parte dei ricorrenti sarebbe stata in contrasto con l'importante interesse pubblico per la lotta alla tratta e la protezione delle sue vittime» (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, § 196-204). Il procedimento nel suo complesso non poteva essere ritenuto equo perché la polizia e l'accusa avevano omesso di considerare se ci si trovasse in presenza di vittime di una situazione di tratta, e la mancanza di tale valutazione ha privato le vittime della possibilità di presentare prove contro il trafficante, frustrando così un'azione penale efficace contro la tratta così come la difesa delle vittime (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, § 205-210). La Corte EDU ha condannato il Regno Unito a pagare a ciascun ricorrente 25'000 EUR per danni morali e 20'000 EUR per il pagamento delle spese processuali.

Allegato 1: Esempi di casi

Allegato 1.1: Reati di status

Esempio di caso 1: *Documento d'identità falso: R c. L e altri (caso Regno Unito)*

Una donna ugandese di nome L. è stata incriminata e condannata per il possesso di un documento d'identità falso che le era stato dato dal suo trafficante. In origine la donna era sbarcata nel Regno Unito per lavorare come bambinaia, ma era stata tenuta in stato di prigionia e costretta a prostituirsi per diversi anni. Il passaporto falso (che le era stato fatto credere fosse autentico) le era stato consegnato dal trafficante quando era stata liberata dalla prigionia precisamente con l'obiettivo di farla successivamente incriminare. Quando la donna si recò in un ufficio di collocamento per cercare un impiego nell'economia formale e presentò il documento che lei riteneva autentico venne arrestata, condannata e incarcerata. Il procedimento venne annullato in appello in quanto «il reato da lei effettivamente commesso ci [la Corte] appare essersi verificato come conseguenza del suo essere una vittima della tratta a cui è stato fornito un passaporto falso affinché lo usasse come se fosse autentico, e il suo uso rappresentava una fase di un processo attraverso il quale avrebbe potuto fuggire». (Fonte: [R c. L e altri \[2013\] EWCA Crim 991, § 68-74](#))

Esempio di caso 2: «Violazione» della legge Covid in materia di sfruttamento di prostituzione (caso Svizzera)

Una vittima dall'Europa dell'Est sfruttata nella prostituzione in Svizzera è stata multata diverse volte durante la pandemia per attività illegale ai sensi della legge Covid. Nonostante il fatto che questa vittima fosse stata costretta a prostituirsi, è stata multata per avere offerto prestazioni in un periodo in cui la prostituzione era temporaneamente proibita a causa delle norme anti-Covid 19 e per offrire prestazioni in zone della città dove ciò era vietato. Le multe venivano sempre pagate dallo sfruttatore con il denaro guadagnato tramite questo sfruttamento. La serie di multe comminate dalle autorità a vittime della tratta di esseri umani solleva la questione morale dello Stato che approfitti direttamente del reato di tratta di esseri umani. Benché la donna sia stata successivamente identificata dalla polizia e dalle autorità inquirenti come vittima della tratta, il principio di non punibilità non è stato applicato per annullare le multe e ripulire il suo inserto penale. Di conseguenza, in futuro alla vittima potrebbe essere negato l'ingresso in Svizzera. (Fonte: *ONG FIZ specializzata in attività antitratta che ha fornito assistenza alla vittima*)

Esempio di caso 3: Incriminata per «lavorare» nella prostituzione forzata e arrestata per non aver accettato il rimpatrio volontario (caso Danimarca)

In Danimarca, una vittima nigeriana di prostituzione forzata viene arrestata, incriminata e incarcerata con l'accusa di «lavorare» nella prostituzione di strada. Dopo essere stata identificata ufficialmente come una vittima della tratta mentre era in prigione con l'aiuto dell'ONG HopeNow, viene trasferita in una casa protetta. Lì le si chiede di «scegliere» tra firmare per un «rimpatrio volontario» in Nigeria o di lasciare la Danimarca entro 30 giorni. Dopo il suo rifiuto di collaborare accettando un «rimpatrio volontario», fugge dalla Danimarca trascorsi i 30 giorni nella casa protetta. La vittima non aveva un posto dove andare e aveva paura di essere aggredita dalla banda del suo trafficante. L'anno precedente era stata (gravemente) ferita da questi uomini e HopeNow l'aveva portata in ospedale. Dopo questa aggressione la sua famiglia l'aveva convinta a non portare avanti una causa contro gli aggressori perché altrimenti la famiglia, che era tenuta sotto pressione dalla sua Madame in Nigeria, sarebbe stata punita.

Dopo essere fuggita dalla casa protetta danese nel 2020, viene arrestata in Austria senza documenti. La polizia austriaca viene informata del suo status di vittima e l'ONG austriaca LEFÖ le offre sostegno ospitandola nella sua casa protetta. Qualche mese dopo, tuttavia, in base all'Accordo di Dublino è costretta a tornare in Danimarca, dove viene inviata direttamente al centro di identificazione ed espulsione Ellebæk, dove rimane confinata per più di un anno (fino al 2023).⁵ Visto che continua

⁵ Conformemente alla legge danese sugli stranieri (Danish Aliens Act), quando le vittime della tratta non collaborano con un rimpatrio volontario, possono essere trattenute per periodi prolungati.

a rifiutare un «rimpatrio volontario», l'agenzia danese per i rimpatri ottiene dall'Ambasciata nigeriana un lasciapassare al fine di deportare la vittima in Nigeria contro la sua volontà. Durante la sua detenzione nel centro di identificazione ed espulsione il suo avvocato fa ricorso alla CEDAW per bloccare la deportazione. I documenti per bloccare la deportazione (decisione della CEDAW) arrivano il giorno previsto per la deportazione. Incriminando e incarcerando la vittima, e successivamente trattenendola nel centro di identificazione ed espulsione, nonché per avere programmato la sua deportazione, le autorità danesi hanno ripetutamente omesso di applicare il principio di non punibilità a questo caso. *(Fonte: ONG HopeNow specializzata in attività antitratta che ha fornito assistenza alla vittima)*

Allegato 1.2: Reati di scopo (sfruttamento criminale)

Esempio di caso 4: Produzione di droga: V.C.L. & A.N. c. Regno Unito (caso Corte EDU)

Due minorenni vietnamiti che erano stati tenuti in stato di prigionia e costretti a lavorare in una cosiddetta «cannabis farm» sono stati incriminati, perseguiti e condannati per reati di droga dalle autorità del Regno Unito nonostante segnali evidenti di sfruttamento criminale. Anni dopo che le vittime hanno scontato la loro sentenza il caso è stato portato davanti alla Corte EDU, dove è stata dimostrata la violazione degli articoli 4 e 6(1) CEDU da parte del Regno Unito in virtù della mancata applicazione del principio di non punibilità in questa situazione, dove le autorità erano a conoscenza della condizione di vittime della tratta dei due minori. La Corte EDU ha concesso alle vittime un risarcimento a carico del Regno Unito (vedi paragrafo 5 per maggiori informazioni). *(Fonte: [V.C.L. & A.N. c. Regno Unito](#))*

Esempio di caso 5: Traffico di droga forzato dal Sud America (caso Spagna)

In Perù, una madre single che vive in povertà con un membro della famiglia gravemente malato e un bambino nato prematuro ha un disperato bisogno di lavorare quando viene avvicinata da una sedicente azienda farmaceutica che produce farmaci per l'Europa. Vista la sua situazione di estremo bisogno, la donna accetta l'offerta di un lavoro che consiste nel trasportare componenti di farmaci in Europa in cambio di 4000 EUR. Nel giro di 48 ore riceve un passaporto e un biglietto aereo, viene portata in un hotel dove la droga viene inserita all'interno del suo corpo e quindi accompagnata in aeroporto. Al suo arrivo a Barcellona, la donna viene arrestata dalla polizia e incarcerata per traffico di droga. Il suo avvocato ravvisa i segnali della tratta di esseri umani e contatta l'ONG SICARcat, che valuta il caso e redige una relazione che dimostra che la sospettata è vittima della tratta. Nonostante i segnali della tratta, la polizia non riesce a identificare formalmente la vittima. In tribunale l'avvocato presenta la relazione dell'ONG e i giudici applicano il principio di non punibilità previsto espressamente dall'art. 177 bis sezione 11 del Codice penale spagnolo per assolvere la vittima. Successivamente, la procura ha presentato ricorso contro la sentenza, adducendo il motivo che un'identificazione sulla base di semplici prove circostanziali non può essere considerata una prova sufficiente per scagionare l'indagata dalla responsabilità penale per un reato grave come il traffico di droga. L'Alta Corte di Giustizia della Catalogna ha respinto l'appello e confermato la sentenza del tribunale, assolvendo la donna in base al principio di non punibilità. Tuttavia, visto che la procura ha fatto nuovamente ricorso contro questa decisione, la sentenza non è ancora definitiva. *(Fonte: sentenza del tribunale ([ECLI:ES:APB:2020:9057](#)); ricorso ([ECLI:ES:TSJCAT:2021:7584](#)); ONG SICARcat specializzata in attività antitratta che ha fornito assistenza alla vittima)*

Esempio di caso 6: Rapine commesse sotto coercizione (caso Serbia)

A Belgrado, Aleksandar è alle prese con problemi finanziari a causa di una situazione lavorativa precaria quando viene avvicinato da un gruppo di uomini che si offrono di aiutarlo. Dopo essersi trasferito in un appartamento con uno di loro insieme a molte altre persone, riceve un solo pasto al giorno, non gli è permesso di uscire di casa da solo e deve subire mesi di violenza psicologica. Inizialmente doveva unirsi al resto della «banda» per rapinare banche e stazioni di servizio allo scopo di «imparare». Quando viene spinto a commettere furti da solo, oppone resistenza. A un certo punto minacciano di uccidere la sua famiglia e lo costringono a rapinare

una casa di scommesse da solo. Diversi mesi più tardi Aleksandar e il suo sfruttatore vengono arrestati e Aleksandar racconta la sua storia alla polizia e al pubblico ministero. Nonostante il fatto che successivamente viene identificato ufficialmente come vittima della tratta di esseri umani, il principio di non punibilità non viene applicato e viene condannato alla pena di un anno per il reato di rapina. Dopo il verdetto, Aleksandar contatta l'ONG ASTRA, che ingaggia un avvocato per fare ricorso in appello e deferire il caso alla procura superiore di Belgrado dove si era svolto il procedimento contro il suo trafficante, in cui Aleksandar era la vittima. Anche se la condanna di Aleksandar non è stata annullata, l'avvocato di ASTRA ha ottenuto che la sua pena detentiva potesse essere scontata agli arresti domiciliari. *(Fonte: ONG ASTRA specializzata in attività antitratta che ha fornito assistenza alla vittima; vedi anche: [Human Trafficking in Serbia – Overview of the Situation in The Context Of The 21st Century \(ASTRA, 2022\) \(Tratta di esseri umani in Serbia – Panoramica della situazione nel contesto del XXI secolo\), pagg.79-80](#))*

Allegato 1.3: «Altri reati»

Esempio di caso 7: *Causare lesioni mortali durante lo sfruttamento: caso Mehak (caso Olanda)*

In questo caso, una ragazza minorenni indiana che era stata vittima della tratta e sfruttata per lavorare per una coppia indiana in Olanda è stata processata per il suo ruolo nella morte di un bambino piccolo. Il bambino, figlio di due adulti anch'essi sfruttati nella stessa famiglia, è morto a causa del modo in cui i trafficanti hanno costretto i due adulti e la ragazza a trattare il bambino. Il principio di non punibilità non è stato applicato e la ragazza è stata processata e condannata in appello a cinque anni di reclusione. I due trafficanti sono fuggiti dai Paesi Bassi prima della condanna e non hanno mai scontato la pena (per ulteriori informazioni vedi: [pubblicazione su questo caso](#)).

Ulteriori approfondimenti:

Istituto britannico di diritto internazionale e comparato (BIICL), [Human trafficking and the rights of trafficked persons: An exploratory analysis on the application of the non-punishment principle](#), (2023).

Consiglio d'Europa (CdE), Jovanović & Niezna, [Non-Punishment of Victims/Survivors of Human Trafficking in Practice: A Case Study of the United Kingdom](#), (2023).

Consiglio d'Europa (CdE), corso online HELP, *Sessione sul principio di non punibilità*.

Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), [Guida all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato](#), (ultimo aggiornamento 08-2022).

Da Rin Winther Zaira, ["Absehen von Strafe für Opfer von Menschenhandel. Art. 26 der Konvention des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels und die Umsetzung des Non-Punishment-Prinzips in der Schweiz. Mit einer Praxisanalyse zur Erkennung und Identifizierung von Opfern des Menschenhandels im Rahmen der polizeilichen Arbeit"](#), tesi di laurea in giurisprudenza presso l'Università di Berna (2022).

Gallino Aurora, *"Le principe de non-sanction des victimes de traite des êtres humains. Application en Suisse"*, Studio svolto nell'ambito della tesi di laurea – DAS in formazione continua in giurisprudenza, Università di Neuchâtel, Facoltà di giurisprudenza. Gallino Aurora, Associazione ASTRÉE (2023).

GRETA, [4o rapporto generale sulle attività del Greta](#) (2015).

Gruppo di coordinamento tra gli enti contro la tratta di persone (ICAT), *Non punibilità delle vittime della tratta*, [Sintesi 8/2020](#).

OSCE, [Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking](#), (2013).

Piotrowicz, «Articolo 26: disposizione di non punibilità». In: Planitzer & Sax (eds.) [A Commentary on the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings](#) (2020) Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

UK HM Prison & Probation Service, [HMPPS Modern Slavery Guidance for prisons in England and Wales](#), (2023).

Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, [Linee guida e raccomandazioni su diritti umani e tratta di esseri umani](#), E/2002/68/Add.1 (2002).

UNODC, [Model Law against Trafficking in Persons](#), (2009).

UNODC, [Model Legislative Provisions against Trafficking in Persons \(2020\)](#) (Legge modello riveduta, 2020).

UNODC, [Female victims of trafficking for sexual exploitation as defendants. A case law analysis](#), (2020).

Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori, Siobhán Mullally, [Implementation of the non-punishment principle](#), A/HRC/47/34 (2021).

Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori, Maria Grazia Giammarinaro, [The importance of implementing the non-punishment provision: the obligation to protect victims](#), (2020).

Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, [Non-punishment and non-prosecution of victims of trafficking in persons: administrative and judicial approaches to offences committed in the process of such trafficking](#), (2010) CTOC/COP/WG.4/2010/4.

Publicato da La Strada International, P.O. Box 15865, 1001 NJ Amsterdam, Paesi Bassi.
www.lastradainternational.org

Copyright: «Tutti i diritti riservati. Il contenuto della presente pubblicazione può essere liberamente utilizzato e copiato a fini educativi e per altri scopi non commerciali, a condizione che tale riproduzione sia accompagnata da un riconoscimento di La Strada International come fonte.»

Citare come: La Strada International, nota esplicativa: Il principio di non punibilità, febbraio 2024.

Autrice: Merel Brouwer
La Strada International